

### **Nuovo testo dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana.**

“L'autorizzazione ad occupare marciapiedi o tratti di strada pubblica con tavoli, sedie e piante ornamentali, nonché eventuali ombrelloni non ancorati stabilmente al terreno, è rilasciata direttamente dal Comando di Polizia Urbana, previa istruttoria da parte di responsabile di procedimento - a tale scopo espressamente nominato dal dirigente del Comando - e previo pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di aree pubbliche.

I suddetti arredi devono garantire solidità e sicurezza e le aree impegnate non devono costituire intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Per quanto attiene alla circolazione pedonale, dovrà essere sempre garantita un passaggio minimo pedonale di larghezza non inferiore a 90 cm, in ossequio alle specifiche disposizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9/1/1989 n. 13 ed al relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 14/6/89 n. 236. Per quanto attiene alla circolazione veicolare, non saranno ammesse occupazioni di aree in contrasto con le norme del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

A protezione delle aree occupate saranno ammesse piante in vaso e cancellate precarie e non ancorate al terreno, a condizione che le cancellate e le essenze vegetali non superino l'altezza massima di 100 cm.

L'occupazione di strada pubblica è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, all'interno del relativo perimetro; è, altresì, consentita l'occupazione di aree ricadenti in piazze e piazzette, anche non dotate di marciapiedi, a condizione che - a giudizio del Comando di Polizia Urbana - sia garantita la circolazione stradale.

L'occupazione di marciapiede e strada pubblica non potrà eccedere, in lunghezza, quella della facciata di propria pertinenza a cui appartiene il locale commerciale; saranno consentiti ampliamenti, che occupino anche facciate di edifici adiacenti, a condizione che in questi non siano presenti altre attività commerciali o artigianali e comunque fatti salvi i diritti di terzi. Non sarà possibile occupare il 50% delle aree a parcheggio insistenti sulla facciata dell'isolato.

Oltre agli ombrelloni di cui al comma 1, sono consentite strutture precarie e temporanee esclusivamente in legno e/o acciaio - purché esili, ancorché solide a garanzia della pubblica incolumità - che non si configurino come strutture assimilabili a chioschi o edicole, la cui installazione è regolamentata dall'art. 20 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.

Le suddette strutture precarie potranno essere dotate esclusivamente di coperture leggere (tela di cotone, PVC e simili). Le coperture dovranno essere preferibilmente di colore bianco; saranno ammessi colori diversi, purché tenui (tipo pastello).

Per particolari e non ordinarie conformazioni delle suddette strutture precarie, il Comando di P.M. potrà avvalersi della consulenza della Ripartizione Urbanistica.

L'occupazione sarà consentita per un periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ogni anno.”